Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma

Commissione Diritto dell'Impresa

Profili di responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci

Funzioni dell'organo amministrativo e profili di responsabilità dei titolari di poteri esecutivi e non

Roma 03 aprile 2018

Relatore Dott. Michele Polini
Dottore Commercialista – Revisore Legale - Consulente del Lavoro
Dottore Magistrale in Giurisprudenza

Introduzione

Nella successiva esposizione si farà riferimento al sistema di gestione tradizionale, composto da consiglio di amministrazione o amministratore unico, quale organo di gestione; collegio sindacale, quale organo di controllo sulla gestione; revisore e società di revisione, quale organo di controllo contabile.

Si consideri comunque le argomentazioni esposte devono ritenersi valide anche per gli organi di amministrazione e controllo dei sistemi monistico e dualistico, in virtù dell'espresso rinvio operato dal legislatore alle disposizioni in materia dettate per il sistema tradizionale.

Art. 2380 bis CC – 1 comma

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Gestire in via esclusiva l'impresa significa:

- compiere a propria discrezione (nei limiti della c.d. discrezionalità tecnica) le scelte strategiche per il perseguimento dell'interesse sociale;
- dotare la società di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- adempiere a tutti gli obblighi di legge e di statuto;
- informarsi sull'operato degli altri amministratori.

Il metodo collegiale

Il significato e la funzione del metodo collegiale con cui agisce il Consiglio di Amministrazione è quella di deliberare previa Convocazione – Riunione – Discussione - Voto

Il Consiglio d'amministrazione può ricorrere ad un sistema di gestione ove vengano delegate alcune delle proprie funzioni ad uno o più amministratori delegati. Nel caso di una pluralità di Amministratori delegati è legittimo che lo Statuto preveda che gli A.D. agiscano "congiuntamente" ovvero "disgiuntamente"

Gli amministratori delegati

Il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega sono determinati dal Consiglio d'Amministrazione (2381 c.c.)

Le attività di delega rientra tra gli atti di gestione, ciò significa che il CdA è responsabile dell'atto di delega e può sempre revocare la delega anche senza giusta causa,

La delega non esime da responsabilità il CdA, che è sempre sovraordinato alla delega, infatti, può impartire direttive al delegato, avocare a sé operazioni rientranti nella delega, impedire atti oggetto di delega.

La diversità di doveri determina una responsabilità dei consiglieri delegati diversa da quella dei consiglieri deleganti.

La competenza del CdA in presenza di deleghe

Il consiglio di amministrazione, pur avendo effettuato determinate deleghe di funzioni di propria competenza nei confronti degli amministratori esecutivi, rimane pur sempre titolare del potere di gestione.

La competenza del CdA in presenza di deleghe

Esiste sempre una competenza concorrente e sovraordinata del consiglio rispetto agli organi delegati, in virtù della quale quest'ultimo continua a detenere taluni rilevanti poteri, in particolare:

- **determina** il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega;

- **conserva** la possibilità di impartire direttive ai delegati e di avocare a sé il compimento di specifiche operazioni, nonché di revocare in ogni tempo la delega;

(segue)

La competenza del CdA in presenza di deleghe (segue)

- **esamina** i piani strategici, industriali e finanziari dell'impresa, la cui elaborazione si presume sia opera degli amministratori delegati;

- **valuta** l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della società e il generale andamento della gestione, sulla base delle relazioni e delle informazioni che i delegati sono tenuti a fornire;

- **è tenuto ad effettuare un'attività di controllo** sulla condotta dei delegati, il cui operato potrebbe in concreto arrecare danni che tutti gli amministratori che compongono il consiglio hanno l'obbligo di prevenire ed evitare.

I doveri degli amministratori delegati:

- esercitare la delega ricevuta nei limiti in cui è stata ricevuta;
- curare un'efficiente organizzazione dell'impresa (controllo interno di gestione, organizzazione dei flussi informativi da parte delle controllate, modelli di organizzazione L. 231/2001);
- riferire al CdA ed al Collegio Sindacale almeno ogni 180 giorni, in particolare la prevedibile evoluzione e le operazioni più rilevanti compiute della società e dalle controllate.

I doveri degli amministratori senza delega:

- valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
- valutare sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione;
- agire in modo informato esercitando il diritto di chiedere informazioni agli organi delegati;

La responsabilità verso la Società:

- obblighi e/o doveri degli Amministratori:

  GENERALI: agire con diligenza; perseguimento dell'interesse sociale;

  SPECIALI: la convocazione per perdite; iscrizione nel registro delle imprese delle cause di scioglimento; conservazione del patrimonio sociale; non incorrere in violazioni in materia contabile, fiscale, previdenziale.
- la discrezionalità degli Amministratori nella gestione sociale.
- deleghe e solidarietà nella responsabilità.
- la responsabilità dell'Organo di controllo interno e del Revisore.

La responsabilità verso la Società:

Gli Amministratori sono responsabili verso la società solo se non adempiono con diligenza agli obblighi ad essi imposti dalla legge, dallo statuto e dall'oggetto sociale. Ne consegue che:

- la responsabilità degli amministratori è una responsabilità da inadempimento di una loro obbligazione;
- alla predetta responsabilità si applicano i principi generali che regolano gli inadempimenti contrattuali;
- gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili per il mancato raggiungimento dei risultati (economici) sperati con l'esercizio dell'attività societaria se hanno tenuto una condotta diligente. In altri termini, l'obbligazione degli amministratori NON è un'obbligazione di risultato.

Gli obblighi che determinano inadempimento:

Quali sono gli obblighi che determinano inadempimento:

(i) quelli generali di diligenza e di perseguimento dell'interesse sociale;

(ii) quelli speciali imposti dalla legge o disciplinati nello Statuto;

Occorre tenere sempre distinto il profilo della responsabilità degli amministratori che trova fondamento nella violazione di uno dei predetti obblighi (2392-2395 c.c.), dalla violazione del generico dovere di "*neminem laedere*" (2043 c.c.), principio generale che opera a prescindere dal collegamento alla società dal rapporto di amministrazione.

La responsabilità solidale degli amministratori:

L’art. 2392, 2° comma, c.c. prevede la responsabilità solidale degli amministratori conseguente alle violazioni a loro imputabili, ma attraverso il rinvio al 3° comma dell’art. 2381 c.c., definisce una diversificazione di competenze e responsabilità tra amministratori deleganti e delegati, affinché sia possibile differenziare:

- la responsabilità che deriva dalle scelte operative dei delegati;
- la responsabilità derivante dal dovere di controllo da esercitare sull’attività dei delegati, che dovrà svolgersi sulla base dei rapporti informativi del delegato, indicati espressamente dalla legge, nonché da quelli supplementari eventualmente stabiliti dallo statuto.

La responsabilità solidale degli amministratori:

L’art. 2392, 2° comma, c.c. prevede, una responsabilità derivante da un dovere di intervento degli amministratori non esecutivi che discende dall’obbligo di agire in modo informato *ex* art. 2381, 6° comma, c.c. e dall’obbligo di impedire l’esecuzione di atti che rechino pregiudizio alla società.

La condotta sanzionata è, pertanto, omissiva e consiste nell’astensione di un intervento correttivo o impeditivo di atti pregiudizievoli posti in essere dagli organi delegati e nell’astensione da un intervento idoneo ad eliminare o attenuare gli aspetti dannosi degli atti pregiudizievoli.

Fine

Grazie dell’attenzione